

Spett.le società
Amm.ne del Personale

Assago, 25 marzo 2022

Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022: "bonus carburante ai dipendenti"

Segnaliamo che l'articolo 2, comma 1, del Decreto in titolo (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo scorso) dispone che *"Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."*

Pertanto, entro il limite di euro 200,00 annui (per il solo anno 2022) e per ciascun lavoratore, i buoni carburante ceduti gratuitamente dalle aziende ai propri dipendenti saranno da considerare esenti sia da imposte che da contributi previdenziali, in forza del principio di armonizzazione delle basi imponibili previsto dal D.Lgs. n. 314/1997.

Il riferimento al comma 3 dell'art. 51 del TUIR, a nostro avviso, fa supporre che al superamento della soglia dei 200,00 euro, tutto l'importo dei buoni carburante debba essere assoggettato ad imposte e contributi (e non solo l'eccedenza), proprio come prevede tale comma per i beni ed i servizi ceduti. Sarà tuttavia nostra premura informarVi qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca una diversa interpretazione della norma in commento.

A disposizione per ogni necessità, porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)